

- Con specifico riferimento ad un'operazione di scissione parziale, l'art. 173, comma 4, del TUIR prevede che la ripartizione tra la società scissa e le beneficiarie delle posizioni soggettive deve avvenire in proporzione alle rispettive quote del patrimonio netto contabile delle società post scissione.
- La ripartizione è, invece, analitica nel caso di posizioni che sono specificamente connesse ad un determinato elemento dello stato patrimoniale della società ante scissione: in tale ipotesi tali posizioni devono seguire quello specifico elemento presso i rispettivi titolari.

Il caso:

- la società Alfa aveva incorporato mediante fusione la società Gamma, ricevendo da quest'ultima perdite fiscali ed eccedenze ACE;
- in relazione alla successiva operazione di scissione parziale proporzionale con beneficiaria di nuova costituzione, a cui verrà trasferito anche il ramo d'azienda Gamma, Alfa chiede di poter ricondurre dette posizioni soggettive fiscali specificatamente al ramo d'azienda che le aveva prodotte, *i.e.* Gamma.

L'Agenzia delle Entrate ha negato tale possibilità, affermando che le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono soggette al criterio di ripartizione proporzionale in sede di scissione, in quanto da considerarsi posizioni soggettive generiche e non imputabili, per natura, a specifici beni patrimoniali, poiché con la fusione è avvenuta la «confusione» di Alfa e Gamma.